



Sentenza n. 136 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Francesco Viganò
decisione del 6 giugno 2023, deposito del 6 luglio 2023
comunicato stampa del [6 luglio 2023](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso [n. 78 del 2022](#)

parole chiave:

COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE - ELEZIONI

disposizioni impugnate:

- art. 13, commi 43, 71 e 108, della legge della Regione Siciliana [10 agosto 2022, n. 16](#)

disposizioni parametro:

- artt. 1, 3, 5, 97, 111, 117, secondo comma, lettera *b*), della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in relazione agli articoli 1, 3, 5 e 114 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 43, 71 e 108, della legge regionale Siciliana n. 16 del 2022.

L'art. 13, comma 43, della legge in esame è censurato nella parte in cui **rinvia di un anno, senza alcuna ragione giustificativa**, le elezioni degli organi di area vasta della Regione Sicilia: nello specifico **le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani**.

La legge regionale si inserisce in una **lunga catena di rinvii che dal 2015** (con la legge reg. Siciliana n. 15 del 2015) hanno puntualmente e **regolarmente prorogato la gestione commissariale di nomina regionale**.

La parte ricorrente evidenzia come la disposizione impugnata violi i principi di democraticità di cui all'art. 1 Cost., nonché il principio di ragionevolezza desumibile dall'art. 3 della Costituzione. Viepiù, per mezzo della disposizione impugnata, il legislatore regionale **verrebbe meno al dovere di istituire i Consorzi comunali e i Consigli metropolitani violando gli articoli 5 e 114 della Costituzione**; nonché si porrebbe in contrasto con le disposizioni di grande riforma economico-sociale della legge n. 56 del 2014 (contrastando di conseguenza anche con gli artt. 14, primo comma, lettera *o*), e 15 dello statuto speciale). La Corte ritiene **fondate** le questioni promosse relativamente agli artt. 5 e 114 della Costituzione.

Il giudice delle leggi, ricostruendo il quadro normativo della questione in esame, rileva come **il legislatore regionale – prendendo parte attiva nell’inattuazione dell’assetto istituzionale degli enti di area vasta siciliani – violerebbe gli articoli 5 e 114 Cost., in quanto gli enti a carattere autonomistico che dovrebbero essere istituiti hanno natura costituzionalmente necessaria.**

La Corte, dichiarando quindi costituzionalmente illegittima la disposizione censurata, **invita la Regione Sicilia** a porre immediato rimedio alla situazione di mancata istituzione degli enti intermedi attraverso un **tempestivo svolgimento delle elezioni** dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri censura, inoltre, l’art. 13 comma 71, nella parte in cui prevede una semplificazione procedimentale della normativa statale in materia di funzioni di polizia amministrativa, senza aver mai provveduto, tuttavia, all’adozione delle norme di attuazione statutaria indispensabili a tale scopo. La disposizione in esame violerebbe così l’art. 117, secondo comma, lettera *b*), Cost. e l’art. 43 dello statuto speciale. La Corte ritiene le censure **fondate**.

Il legislatore regionale ha, infatti, operato un **trasferimento unilaterale (nell’area di competenza dei comuni) delle funzioni statali ex artt. 68 e 69 TULPS** non tenendo conto che, per le regioni ad autonomia differenziata, devono essere rispettate le procedure prescritte da ogni singolo statuto (nel caso specifico, art. 43 dello statuto speciale siciliano).

Il ricorrente, infine, ha impugnato l’art. 13, comma 108, della medesima legge regionale, nella parte in cui **modifica gli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’art. 10, comma 6, della legge n. 104 del 1992**, violando così gli artt. 3, 9 e 97 della Costituzione.

La Corte ritiene **fondate** le questioni promosse relativamente agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Difatti, l’art. 10 della legge n. 104 del 1992 prevede **eccezionalmente** che il **Consiglio Comunale possa approvare varianti al piano urbanistico** relativamente a **progetti edilizi di realizzazione di comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi per persone disabili** con un vincolo di destinazione almeno ventennale, decorso inutilmente il quale, le aree interessate vengono ripristinate della loro originaria destinazione.

Tuttavia, la **disposizione impugnata permetterebbe** che, in presenza di due condizioni (immobili già realizzati e titoli abilitativi rilasciati almeno 18 mesi prima della data di entrata in vigore della legge della Regione Siciliana n. 2 del 2021), la **modifica della destinazione urbanistica** acquisisca **carattere permanente indipendentemente dall’effettiva destinazione dell’immobile a comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo**. Per di più, la disposizione censurata permette agli «aventi titolo», nei sei mesi successivi alla sua entrata in vigore, di chiedere il cambio di destinazione urbanistica, purché essa si riferisca ad usi diversi da quelli residenziali e commerciali.

La Corte, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale della disposizione in esame, ne rileva l’**irragionevolezza** nonché la **negativa incidenza sul buon andamento della pubblica amministrazione**, con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Dorinda Caccioppo